



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)

E-mail:

[ufficio.caccia.pesca.parchi.foreste@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.caccia.pesca.parchi.foreste@provincia.cuneo.it)

P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO**

**CACCIA PESCA PARCHI E FORESTE**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445365 fax  
0171445745

2020/11.01/000001

AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI DUE ZONE DI PESCA "NO KILL", SUL TORRENTE MAIRA, SCORRENTE NEI COMUNI DI CAVALLERMAGGIORE E CAVALLERLEONE - RETTIFICA PARZIALE ALLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE N. 149 DEL 21.01.2020

## II DIRIGENTE DEL SETTORE

**Vista** la L.r. n. 37/2006 e s.m.i. recante: " *Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.*", in particolare l'art. 10, c. 5° che prevede l'individuazione di zone a regolamento particolare, nelle quali l'attività di pesca è consentita esclusivamente col rilascio obbligatorio del pesce catturato (zone "no kill");

**Visto** l'art. 3, c. 2°, lett. c) del relativo regolamento di attuazione, adottato con DPGR n. 1/R del 10.01.2012;

**Vista** l'istanza prodotta in data 12.02.2019 dall'Associazione "Langhe & Roero Fly Club" volta all'istituzione di una zona di pesca "no kill" sul torrente Maira, in Comune di Cavallermaggiore (tratto dal ponte della strada provinciale n. 129, in Comune di Cavallermaggiore, a valle sino allo sbarramento posto circa 100 m. a valle dell'ex ponte ferroviario, per una lunghezza complessiva di c.a. un kilometro) ed una seconda in Comune di Cavallerleone, (da circa 400 m. a monte del ponte della Pedaggera, in Comune di Cavallerleone, a 300 m. a valle, sino allo sbarramento dell'incile del Canale Brunotta, per una lunghezza complessiva di m. 700 c.a.);

**Vista** la propria autorizzazione n. 149 del 21.01.2020 con la quale, visto il parere del Comitato Consultivo Provinciale per la pesca ed il nulla osta del Responsabile del Procedimento, si provvedeva alla istituzione delle due predette zone di pesca "no kill";

**Vista** la nota in data 04.02.2020 della predetta Associazione "Langhe & Roero Fly Club" con la quale si evidenziava la necessità di una rettifica della succitata autorizzazione n. 149 del 21.01.2020, in relazione alla diversa tipologia di tecniche di pesca "no kill" da adottarsi, rispettivamente, per ciascuna delle due zone individuate ed, in particolare;

\* sul torrente Maira, in Comune di Cavallermaggiore, riservato alla pesca a mosca, la tecnica della mosca artificiale (sistema inglese, valesiano e tenkara) con lenza che dovrà essere munita di una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo);

\* sul torrente Maira, in Comune di Cavallerleone, riservato a tutte le tecniche, la pesca dovrà essere effettuata esclusivamente con lenza munita di esca artificiale o naturale, con un solo amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo);

**Ritenuto** di dover accogliere la citata richiesta di rettifica;

**Dato atto** che il favorevole parere del Comitato Provinciale per la Pesca era già stato acquisito nella seduta del 28.11.2019;

**Visto** il favorevole nulla-osta del responsabile del Procedimento;

- Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
- Atteso che** sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

### **AUTORIZZA**

l'istituzione, per le motivazioni di cui in premessa, di due zone di pesca "*no kill*" – una sul torrente Maira, in Comune di Cavallermaggiore (tratto dal ponte della strada provinciale n. 129, in Comune di Cavallermaggiore, a valle sino allo sbarramento posto circa 100 m. a valle dell'ex ponte ferroviario, per una lunghezza complessiva di c.a. un kilometro) riservato alla pesca a mosca, in cui la pesca sarà consentita esclusivamente con la tecnica della mosca artificiale ( sistema inglese, valsesiano e tenkara) - la lenza dovrà essere munita di una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione ( o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo) ed una seconda zona sul torrente Maira, in Comune di Cavallerleone, (da circa 400 m. a monte del ponte della Pedaggera, in Comune di Cavallerleone, a 300 m. a valle, sino allo sbarramento dell'incile del Canale Brunotta, per una lunghezza complessiva di m. 700 c.a.), riservata a tutte le tecniche; in quest'ultima la pesca sarà effettuata esclusivamente con lenza munita di esca artificiale o naturale, con un solo amo privo di ardiglione ( o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo).

L'Associazione richiedente dovrà delimitare, a proprie spese, l'area interessata con apposite tabelle, da apporsi ad una distanza di 50 metri l'una dall'altra e delle seguenti dimensioni: cm. 20 x cm 30, a lettere nere su sfondo bianco, il cui modello verrà fornito da parte dell'Ufficio provinciale Caccia Pesca Parchi e Foreste;

Si dettano, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- La pesca potrà essere esercitata con una sola canna per pescatore;
- E' consentito l'uso del guadino a maglia finissima o in gomma elasticizzata tale da evitare ogni danno al pesce allamato.  
Vige il divieto assoluto di qualsiasi forma di pasturazione, di uso e detenzione della larva di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo e morto.  
In tutto il tratto "*no kill*" è vietato trattenere ed asportare il pesce, che deve immediatamente essere rilasciato dopo la cattura.
- l'accesso alla zona è consentito a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca corredata dai prescritti versamenti della tassa e sovrattassa regionale (art. 28, c. 3° della L.r. n. 8 del 07.05.2013 e s.m.i., tabella A);
- per le violazioni alle disposizioni della presente si applica la disciplina sanzionatoria recata dalla L.r. n. 37/2006 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO